CAMERA DEI DEPUTATI N. 2423-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **TOROS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 maggio 1965 *(Stampato n. 1111)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° giugno 1965

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei e dei Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962

Presentata alla Presidenza il 25 giugno 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 21 maggio 1962, a Parigi, è stato firmato da parte della Francia, dell'Italia, della Spagna, della Turchia, della Jugoslavia, della Grecia e del Portogallo l'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei. Il Centro ha per fine lo sviluppo delle attività volte alla formazione di per-

sonale specializzato in materia di cultura agricola, cultura che costituisce attività essenziale per i Paesi mediterranei: questo sviluppo è da perseguire in un quadro di sempre maggiore collaborazione internazionale da parte dei paesi firmatari.

Il finanziamento del Centro spetterà nella misura del 41 per cento alla Francia, del 33 per cento all'Italia e del rimanente 26 per cento agli altri Paesi firmatari.

Il Centro ha sede a Parigi ma è prevista la istituzione di istituti speciali in altre sedi; attualmente il Centro dispone di due istituti di insegnamento, uno presso l'università di Bari e l'altro a Montpellier. Detti istituti svolgono un'attività complementare tale da integrarsi attraverso corsi che per il loro completamento impongono la frequenza in entrambi gli istituti.

L'Istituto di Bari nei tre anni dalla sua creazione ha dimostrato di corrispondere alle aspettative ed alle esigenze che ne consigliarono l'istituzione, e possono ritenersi altamente sodisfacenti i risultati della sua attività, che è di natura prevalentemente tecnica mentre l'Istituto di Montpellier indirizza la sua attività didattica verso le discipline economiche connesse all'agricoltura.

Aderendo all'Accordo l'Italia ha voluto partecipare ad una iniziativa che qualifica altamente la nostra politica di solidarietà e di cooperazione con i Paesi europei del bacino del Mediterraneo, offrendo, con l'Istituto di Bari, uno strumento quanto mai adeguato alle esigenze attuali di sviluppo economico nel campo dell'agricoltura, e tanto più proficuo quanto più riesce (come quest'Istituto ha dimostrato di saper fare) a creare tecnici capaci di contribuire al potenziamento dell'economia dei Paesi la cui agricoltura partecipa di caratteristiche comuni.

Le considerazioni esposte consentono, onorevoli colleghi, di confidare nell'approvazione che vorrete dare al disegno di legge di ratifica.

TOROS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei ed i Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 14 dell'Accordo, del paragrafo 2 del Protocollo addizionale n. 1 e dell'articolo 9 del Protocollo addizionale n. 2.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
L'autorizzazione di spesa di lire 1 miliardo, prevista dalla legge 26 ottobre 1962, n. 1594, è ridotta per l'anno 1965 a lire 894 milioni e 209 mila.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
All'onere di lire 105.791.000 derivante dall'esecuzione dell'Accordo indicato negli articoli 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1965, con la disponibilità derivante dalla riduzione di spesa di cui al precedente articolo 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.	*Identico.*